

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE VITO, DE GIUSEPPE, PASTORINO, ROSA, DELLA PORTA, REBECCHINI, PACINI, AMADEO e TANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Modifica all'articolo 60 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti episodi di delinquenza politica e comune commessi a danno di magistrati hanno palesato l'anacronismo del primo comma dell'articolo 60 del codice di procedura penale che, impedendo di fatto una sollecita indagine ad opera del magistrato competente per territorio, troppo spesso favorisce il reo di delitti facendo perdere tempo prezioso nell'attesa che la Corte di cassazione designi il giudice che deve compiere l'istruttoria.

È ben noto che il trascorrere del tempo gioca sempre a favore del colpevole, il quale ben conoscendo il privilegio dell'articolo 60 ha tutto il tempo per predisporre la sua difesa in ogni forma.

La previsione del codice di procedura penale è nata per evitare favoritismi tra colleghi ma ciò suona di scredito alla magistratura, quasi che i suoi membri possano *ipso facto* venir meno alla loro funzione per favorire un collega che opera nell'ambito dell'ufficio.

Numerosi dubbi interpretativi sull'articolo 60 hanno già dato luogo a pronunzie giurisprudenziali che riflettono la necessità di un aggiornamento della norma per renderla

consona ai tempi ed alle necessità irrinunciabili della speditezza delle indagini.

Con il presente disegno di legge manteniamo la distinzione tra due ipotesi riguardanti il magistrato: il caso cioè in cui il magistrato sia indiziato di reato dal caso del magistrato che sia parte offesa.

Pare ai proponenti che la rimessione ad altro ufficio possa trovare giustificazione nel primo caso, ma con i limiti che vengono introdotti con il presente disegno di legge, e ciò pare suffragato peraltro dalla stessa Corte costituzionale (sentenza 7-22 giugno 1963, n. 109), mentre non vi è giustificazione fondata nel secondo caso.

Pertanto, nel proporre tale modifica, riteniamo di dover perfezionare la norma laddove essa mantiene la sua validità.

Detto perfezionamento avviene con il prefiggere un termine entro il quale la Cassazione deve pronunziarsi e con lo stabilire che l'indagine debba essere condotta da magistrato dello stesso distretto. Ciò comporta un'economia di tempo a tutto vantaggio della speditezza dell'indagine.

Ci auguriamo che si possa giungere rapidamente all'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 60 del codice di procedura penale è così modificato:

« Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, l'ufficio invia entro 48 ore gli atti alla Corte di cassazione che entro i 3 giorni successivi rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario del medesimo distretto egualmente competente per materia e per grado ».